

Le clausole di gradimento nel trasferimento di partecipazioni nelle S.r.l.

di **Sandro Cerato** - Direttore Scientifico del Centro Studi Tributari

OneDay Master

Holding e fiscalità immobiliare

Scopri di più

Nello statuto delle **società a responsabilità limitata**, ed in particolare in quello di una **holding familiare**, **potrebbero essere inserite**, a tutela del mantenimento delle partecipazioni all'interno del nucleo familiare, **delle clausole di gradimento**, attraverso cui **si subordina l'efficacia del trasferimento** delle quote al gradimento, mero o sottoposto ad alcune condizioni, che un determinato **soggetto deve esprimere**. **Tale soggetto** può essere:

- un **organo sociale** (Consiglio di amministrazione, assemblea, ecc.);
- un **singolo socio** (normalmente quello di maggioranza);
- un **soggetto esterno** (ad esempio un istituto di credito).

L'[articolo 2469 cod. civ.](#), nel ribadire la libera circolazione delle quote sia per atto tra vivi che "*mortis causa*", consente di inserire nello statuto **apposite clausole di "blocco" dei trasferimenti**. Rispetto al passato, tuttavia, sono **mutate radicalmente le conseguenze** che derivano dall'inserimento di clausole che limitano (o impediscono) la circolazione delle quote, poiché è sancito dal comma 2 del citato [articolo 2469, cod. civ.](#) che "*qualora l'atto costitutivo o lo statuto prevede l'intrasferibilità delle partecipazioni o ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi senza prevederne condizioni e limiti, o ponga condizioni o limiti che nel concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell'art. 2473*".

È bene evidenziare che il **diritto di recesso**:

- **spetta in qualsiasi momento**, ossia ex lege, per il semplice fatto dell'inserimento nello statuto del suddetto limite alla circolazione;
- **può essere esercitato prima ancora che intervenga l'eventuale diniego** da parte del soggetto deputato a concedere il placet.

L'unica possibilità di **compressione del diritto di recesso** è contenuta nel secondo periodo dell'[articolo 2469, comma 2, cod. civ.](#), secondo cui "*l'atto costitutivo può stabilire un termine, non*

superiore a due anni dalla costituzione della società o dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il diritto di recesso non può essere esercitato”.

Il **diritto di recesso non spetta nelle clausole di gradimento cd. “alla francese”**, nelle quali il rifiuto all’alienazione della quota deve essere **accompagnato dall’indicazione di un terzo, disponibile** ad acquistare **entro un termine prestabilito a parità di prezzo e condizioni**. In tale ipotesi, infatti, al socio che intende cedere la propria partecipazione **non viene impedito l’esercizio del proprio diritto**, ferma restando la possibilità per gli altri soci di indirizzare l’operazione a favore di un socio “gradito” in quanto **da essi indicato**.

A prescindere dalle conseguenze sopra evidenziate, che le clausole di gradimento possono avere nel caso in cui non prevedano alcuna condizione o motivazione per esprimere il placet al trasferimento, è opportuno evidenziare una **fattispecie in cui la previsione di tali clausole può avere significato pratico ed applicativo**. Si pensi alla costituzione di una **società tra due fratelli**, i quali **concedono il diritto di gradimento al genitore che**, concretamente, ha fornito a tali soggetti le **risorse economiche e finanziarie per poter avviare la società**. Attraverso l’introduzione della clausola di gradimento che individua **nel genitore il soggetto deputato al rilascio del benessere in caso di trasferimento di quote**, si garantisce **l’integrità della compagine sociale**, scongiurando l’entrata di **terze persone estranee al nucleo familiare**, almeno per un periodo limitato necessario per la crescita e lo sviluppo dell’attività sociale.

L’inserimento della clausola di gradimento nell’ambito dello statuto sociale richiede la specificazione:

- del **soggetto deputato al rilascio del gradimento** (organo amministrativo, terzo estraneo, ecc.);
- della **procedura che deve rispettare il socio alienante** nel caso intenda cedere la partecipazione, compreso il prezzo richiesto e le modalità di pagamento;
- del **soggetto deputato a richiedere l’intervento del soggetto competente a pronunciare il gradimento**;
- le **modalità attraverso le quali la decisione deve essere comunicata** alla società ed al socio, nonché i termini entro cui il soggetto deputato deve esprimere il gradimento;
- le **conseguenze in ipotesi di mancata espressione del soggetto legittimato** al rilascio del gradimento;
- le conseguenze nel caso di **mancato gradimento** e, quindi, di **intrasferibilità delle partecipazioni, ossia il diritto di recesso**.